

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 690

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TAMPONI e LADU

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1994

Abrogazione delle norme relative all'abigeato in Sardegna

ONOREVOLI SENATORI. - Al fine di prevenire e reprimere il fenomeno del furto di bestiame a quel tempo tanto diffuso in Sardegna, indipendentemente da quanto previsto in merito al codice penale, si era proceduto sia col «Regolamento per la repressione dell'abigeato in Sardegna», approvato con regio decreto 14 luglio 1898, n. 404, che con specifiche ordinanze e disposizioni varie emanate dall'Alto commissariato per la Sardegna e dai prefetti.

Con detti provvedimenti fu istituito il Servizio di prevenzione e repressione dell'abigeato in Sardegna imperniato sulla marchiatura obbligatoria per bovini ed equini entro i sei e dodici mesi di vita e per gli ovini, caprini e suini tra i due ed i sei mesi.

In particolare per il bestiame grosso (bovini ed equini) era obbligatoria la «marchiatura comunale a fuoco» da apporre sulla faccia esterna della coscia sinistra e, quando - per qualche specifica ragione - ciò non era possibile, sulla spalla sinistra o, in difetto, su quella destra, mentre per il bestiame minuto era prescritta la «marchiatura comunale a tatuaggio» nel padiglione dell'orecchio sinistro mediante l'applicazione delle tenaglie e del grasso colorante forniti dal rappresentante del Governo presso la regione autonoma della Sardegna.

Gli allevatori, inoltre, avevano l'obbligo di apporre il «marchio a fuoco di proprietà» (definito «padronale») per il bestiame grosso ed il «segno» (o più «segni») alle orecchie per il bestiame minuto.

Sia il marchio a fuoco che le tenaglie per il tatuaggio comunale avevano le sigle assegnate per ciascun comune, che venivano fornite - compresi gli stampati anagrafici - esclusivamente dal rappresentante del Governo presso la regione, subentrato all'Alto commissariato per la Sardegna.

Le operazioni di marchiatura ed anagrafatura del bestiame erano effettuate da una commissione comunale composta dal sindaco (o suo delegato) con funzione di presidente, dal segretario comunale, dal veterinario pubblico e dal comandante della stazione dei Carabinieri competenti per territorio.

Detta «marchiatura» aveva la finalità di individuare gli animali ai fini della prevenzione e della repressione del furto che in Sardegna aveva una amplissima «tradizione». In pratica, però, gli elementi caratterizzanti della marchiatura (il marchio a fuoco ed il tatuaggio comunali) consentivano la individuazione del comune di provenienza dell'animale, nonchè (attraverso il marchio padronale ed i segni) un generico riferimento al proprietario o, meglio, soprattutto per quanto riguarda il bestiame minuto, ai diversi proprietari che nello stesso comune possono impiegare i medesimi «segni padronali».

Le operazioni di marchiatura hanno sempre comportato gravissimi disagi per i proprietari costretti a trasportare il proprio bestiame in uno dei raduni che venivano programmati nei singoli comuni, spesso a distanza molto considerevole e, talvolta, dal comune nel quale momentaneamente tenevano gli animali al pascolo sino a quello di origine nel quale, solitamente, si tiene l'anagrafatura.

Alle amministrazioni comunali è fatto obbligo di assolvere a non poche incombenze burocratiche tra le quali, per esempio, la partecipazione del sindaco e del segretario comunale alla marchiatura, la predisposizione delle bollette anagrafiche, l'obbligo di informare i comuni interessati - cioè quello che ha emesso la bolletta anagrafica, quello che ha in carico il bestiame e quello dove gli animali debbono

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

essere eventualmente trasferiti - delle variazioni per vendita, acquisto, macellazione o morte che si verificano fuori della loro giurisdizione, agli effetti delle annotazioni da apporsi alle matrici delle «bollette anagrafiche» - che rimangono in carico ai comuni che le hanno originariamente emesse - e nei registri di «consistenza bestiame».

Detti oneri hanno comportato la necessità di impegnare nel settore specifico ed adeguato personale che si valuta essere globalmente non inferiore alle 400 unità lavorative.

Gli oneri a carico dei proprietari e delle amministrazioni comunali - seppure con qualche resistenza - erano stati accettati perchè la marchiatura rappresentava - in qualche modo - uno strumento di identificazione degli animali e, quindi, un importante elemento deterrente per il furto.

Parallelamente, nelle varie stazioni dei Carabinieri dell'Isola, erano state attivate le cosiddette «squadre antiabigeato» che provvedevano (in azienda, al pascolo, al macello, durante la transumanza o il semplice trasferimento eccetera) alla verifica della corrispondenza del bestiame alle bollette anagrafiche in possesso del proprietario o conduttore (attraverso il controllo dei segni e dei marchi comunali e padronali).

Da tempo, però, mentre, da una parte, gli adempimenti a carico degli allevatori sono diventati sempre più onerosi dall'altra sono andate sempre più stemperandosi sia le modalità di attuazione del servizio di cui trattasi, che le finalità stesse per le quali a suo tempo esso era stato attivato.

Infatti, la marchiatura del bestiame, già diventata inutile per una quota sempre più significativa del patrimonio zootecnico isolano - quella parte iscritta ai «libri genealogici» - obbligatoriamente sottoposta a marchiatura con elementi che consentono una valida identificazione dei singoli capi, lo sarà ancora di più con la imminente entrata in vigore della Direttiva 102/92/CEE, che rende obbligatoria la marchiatura di tutto il patrimonio zootecnico nazionale con elementi alfa-numeriche che indichino la provincia, il comune di appartenenza (con la

sigla assegnata dall'ISTAT ai comuni), il numero attribuito dall'unità sanitaria locale alle singole aziende e, all'interno del gregge e della mandria, i singoli animali con numerazione progressiva.

In relazione a detta prescrizione comunitaria, da mesi è in corso una campagna di marchiatura di tutto il patrimonio ovi-caprino isolano e risultano ad oggi tatuati circa 2 milioni di capi, per cui è ragionevole prevedere che entro il primo trimestre del 1994 tutti gli ovi-caprini sardi saranno stati marchiati con elementi indelebili che indicano la provincia, il comune e l'azienda di appartenenza, nonché il singolo animale.

Da quanto sopra appare evidente che gli elementi costitutivi della marchiatura comunale e padronale sono abbondantemente superati da quelli imposti dalla richiamata direttiva comunitaria che consente una identificazione certa e «personalizzata» dei singoli animali.

Da tempo, inoltre, il furto del bestiame in Sardegna rappresenta un fenomeno in manifesta regressione non soltanto perchè, grazie ad una maggiore attenzione dell'amministrazione regionale che ha destinato al settore adeguate risorse, sono state attivate numerose compagnie baracellari, ma anche - e più ancora - per una positiva evoluzione di carattere sociale che, da una parte, rende non sufficientemente «remunerativo» il furto del bestiame, e, dall'altra, fa sì il furto stesso non rappresenti più una «balentia». Aggiungasi che da oltre un anno non è più obbligatoria la «marchiatura comunale», mentre è prescritta quella «padronale» (con i «segni», tatuaggi e marchi a fuoco); di recente, sono state soppresse e riconvertite le «squadre antiabigeato» dei Carabinieri che, evidentemente, eserciteranno un controllo «generico» e non più «specifico» del settore.

E tuttavia, non essendo state abrogate le norme istitutive del servizio di prevenzione dell'abigeato, rimangono in vigore tutti gli oneri per gli allevatori che, senza alcun pratico vantaggio, sono tuttora costretti a tutti i «passaggi» burocratici quali, per esempio, le denunce di nascita, di vendita, di morte, di trasferimento, di macellazione

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

eccetera, da formalizzare presso gli uffici abigeato comunali, nonché quelli delle amministrazioni comunali.

Da ciò discende la necessità di rivedere tutta la materia per valutare se non sia opportuno abrogare il servizio di prevenzione e repressione dell'abigeato, prevedendo che anche in Sardegna il settore sia regolamentato - come nel restante territorio nazionale - attraverso la «anagrafe nazionale del bestiame», basata sulla individuazione sistematica degli animali e sulla tenuta del «registro di stalla» sul quale l'allevatore indica il bestiame in suo possesso con gli «elementi» di identificazione imposti dalla normativa comunitaria.

Ciò consentirebbe l'effettuazione di tutti i controlli sia di tipo sanitario che amministrativo per l'erogazione dei premi comunitari, nonché per la prevenzione e la repressione dei furti di bestiame.

Questa soluzione, oltre a costituire una «parificazione» con le altre regioni italiane e con tutti i Paesi europei, rappresenterebbe per gli allevatori una semplificazione delle incombenze sempre più impegnative alle quali debbono assolvere e, nel contem-

po, allevierebbe le amministrazioni comunali da un compito ormai socialmente non utile con la possibilità di «riconvertire» ad altri settori il personale attualmente impegnato nei compiti di cui trattasi.

D'altra parte, col decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, sono già state trasferite alla regione autonoma della Sardegna, fra le altre, le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato relative al servizio di prevenzione dell'abigeato di cui al regio decreto n. 404 del 1898, e successive modificazioni.

Da queste considerazioni deriva il convincimento che la mutata situazione sociale e le recenti direttive comunitarie impongano l'abrogazione della normativa più volte richiamata.

A tal fine viene proposta con il disegno di legge qui presentato, l'abrogazione di tutte le norme statali in materia, ferme le norme del codice penale relative al furto di bestiame, nonché le funzioni spettanti alla regione Sardegna in base al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge riguardanti la prevenzione e la repressione dell'abigeato.

2. Restano ferme le norme del codice penale riguardanti il furto di bestiame, nonchè le funzioni spettanti alla regione Sardegna in base al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.